

## ACCORDO SU STABILIZZAZIONI DEL PERSONALE DEL COMPARTO EX LEGGE N. 296/2006

L'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità e le organizzazioni sindacali del Comparto si sono incontrate in data 5 novembre 2007 per dar seguito alle previsioni di cui all'accordo del 8.06.2007 sottoscritto tra le parti in materia di stabilizzazione del personale precario non dirigente operante nel SSR ai sensi dell'art. 1 comma 565 della Legge n. 296/96 (Finanziaria per l'anno 2007).

Alla luce di quanto sopra, le parti convengono sulla necessità e sull'opportunità di dare applicazione in tutte le Aziende del SSR al processo di stabilizzazione delle posizioni di precariato utilizzate per lo svolgimento di attività aventi carattere istituzionale e continuativo. Ciò al fine, da un lato di riconoscere ai lavoratori le tutele proprie del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, a fronte di posizioni lavorative assimilabili per contenuti e stabilità a quella coperta dal personale già inquadrato, e dall'altro di ricondurre l'utilizzo degli istituti diversi dalla dipendenza negli ambiti puntualmente definiti dalle fonti normative e contrattuali che li prevedono, obiettivo peraltro già concordato con l'accordo sottoscritto dalle parti in data 22.12.2005.

Conseguentemente, le parti ritengono di individuare un iter procedimentale che definisca, nel quadro dell'equilibrio economico finanziario del sistema sanitario regionale, le regole che le Aziende del SSR dovranno seguire per pervenire alla stabilizzazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere istituzionale e continuativo.

Le parti, pertanto

### CONVENGONO

#### A) Premessa

Le disposizioni oggetto del presente Protocollo si applicano, limitatamente al personale con qualifica non dirigenziale, a tutte le Aziende Sanitarie del Piemonte.

Resta inteso che tutte le procedure di stabilizzazione dovranno osservare i limiti di spesa complessiva per il personale fissato dalla legislazione statale con le modalità indicate dalla Regione Piemonte, previa verifica del possesso dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente.

#### B) Soggetti destinatari del procedimento di stabilizzazione

In parziale analogia a quanto previsto per le amministrazioni dello Stato ed altri enti ed amministrazioni pubbliche dall'articolo 1, comma 519 della L. 27.12.2006, n. 296, destinatari del procedimento di stabilizzazione sono, nell'ordine:

- il personale non dirigente con rapporto di dipendenza a tempo determinato;
- il personale non dirigente con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.

Per le altre posizioni non dirigenziali, in coerenza con quanto previsto al punto 2 dell'accordo 8.6.2007, a livello aziendale verrà effettuato, di concerto con le OO.SS., una ricognizione tesa a

FP CSIL  
Gambino

CISL FP  
Di Celetti

FIALS  
A. Valenti

UIL FPL  
G. Carlini

RB

JA

verificare la rispondenza di detti rapporti di lavoro con le caratteristiche di carattere generale indicate nel citato punto del protocollo, ai fini della stabilizzazione. Tale ricognizione sarà trasmessa ai competenti uffici dell'assessorato regionale alla sanità.

Nel rispetto dei requisiti di cui al suindicato comma 519, i predetti soggetti devono:

- 1) essere in servizio al 1.1.2007, data di entrata in vigore della legge 296/06 (legge finanziaria per l'anno 2007) presso l'azienda che procede alla stabilizzazione e aver maturato, alla stessa data, un'anzianità di servizio di almeno 3 anni nel quinquennio precedente, anche non continuativi presso l'Azienda stessa.
- 2) essere in servizio all'1.1.2007 presso l'Azienda che procede alla stabilizzazione e maturare successivamente un'anzianità di servizio di tre anni nella stessa Azienda, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29.09.2006.
- 3) essere stati in servizio presso l'Azienda che procede alla stabilizzazione nel quinquennio anteriore alla data del 1.1.2007 ed aver maturato, alla stessa data un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel quinquennio precedente anche non continuativi presso l'Azienda stessa.

L'anzianità di servizio è quella maturata con rapporto di dipendenza a tempo determinato e/o co.co.co. nella stessa Azienda in posizione di lavoro nello stesso profilo professionale.

### C) Determinazione del fabbisogno, tempi di stabilizzazione e finanziamento

Tutte le Aziende dovranno effettuare entro 30 gg dalla data di adozione del provvedimento di recepimento del presente accordo, una ricognizione delle posizioni lavorative, ricoperte da personale con rapporto di dipendenza a tempo determinato o co.co.co. caratterizzate dallo svolgimento di attività istituzionali e continuative; di tale ricognizione deve essere data preventiva informazione alle OO.SS. del Comparto del SSN.

Le Aziende Sanitarie dovranno, inoltre, determinare quante di queste posizioni, in rapporto alla vigente "dotazione organica", alla programmazione delle attività e alla revisione delle consistenze organiche nell'ambito dei PRR, possano essere trasformate in "posti" di lavoro a tempo indeterminato, definendo, per ciascuna, il ruolo, la categoria e il profilo di inquadramento.

Non potranno essere oggetto delle fase ricognitiva e, conseguentemente, non potranno incrementare il fabbisogno di personale a tempo indeterminato delle Aziende, le posizioni di lavoro coperte a titolo di sostituzione temporanea o di supplenza.

Potranno, altresì, accedere alla procedura di stabilizzazione i soggetti che siano stati assunti a tempo determinato mediante avviamento dai centri per l'impiego, per le qualifiche e i profili per i quali è previsto il solo requisito della scuola dell'obbligo purchè in possesso dei requisiti di cui al punto B).

Le Aziende una volta individuate come sopra descritto le posizioni lavorative di cui necessitano ed averle inserite nel proprio fabbisogno, dovranno definire un piano triennale per la stabilizzazione, nei limiti di tale fabbisogno.

Assunte le predette determinazioni, l'attuazione di quanto indicato nel presente paragrafo dovrà formare oggetto di confronto con le OO.SS. aziendali, nelle tipologie e con le modalità previste dai vigenti contratti collettivi nazionali ed aziendali di lavoro.

### D) Criteri e indirizzi per le procedure di stabilizzazione

FP CGIL  
G. Amico

CISL FP  
D. Giobetti

FIALS  
A. B. B. B.

UIL FPL  
G. C. C. C.

UA

Nel rispetto delle vigenti norme, le Aziende si atterrano ai seguenti indirizzi e criteri.

Le Aziende, nei limiti delle posizioni da ricoprire, dovranno assumere direttamente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato i soggetti che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti di cui al paragrafo B), nonché del requisito dell'idoneità in valida graduatoria di concorso pubblico per identico profilo presso l'Azienda che procede alla stabilizzazione, per il profilo da ricoprire. In caso di più candidati rispetto ai posti individuati, si assumerà come criterio di precedenza la posizione in graduatoria.

Qualora invece il predetto personale non abbia superato una procedura concorsuale per un identico profilo presso l'Azienda di riferimento, le Aziende dovranno bandire per ogni profilo un concorso riservato che dovrà essere espletato anche nel caso in cui le domande, con riferimento ai singoli profili, siano in numero inferiore rispetto alle posizioni da ricoprire.

Il concorso dovrà essere espletato nel rispetto di tutte le disposizioni normative e contrattuali, non incompatibili con la natura riservata dello stesso, che disciplinano i pubblici concorsi.

Le graduatorie potranno essere utilizzate nei termini di validità previsti dalla normativa vigente per le graduatorie di concorso pubblico, esclusivamente per la copertura del fabbisogno individuato secondo le previsioni del paragrafo C) ed indicato nel bando di concorso.

#### **E) Stabilizzazione di altri rapporti di lavoro atipici.**

Successivamente potranno, previa valutazione da parte della Direzione aziendale essere oggetto di stabilizzazione le posizioni di lavoro non dirigenziali adibite ad attività istituzionali e continuative operanti in aree strettamente collegate all'erogazione di LEA che presentano caratteristiche professionali riconducibili ai profili professionali del personale dipendente, relativi a rapporti di prestazione d'opera intellettuale e borse di studio con diretto rapporto con l'Azienda, in servizio alla data del 1.1.2007 per un periodo temporale equivalente a quello identificato nel paragrafo B) e con un regime orario riconducibile a quello del personale dipendente e, comunque, non inferiore a 25 ore settimanali. Le procedure di stabilizzazione saranno le stesse descritte nei paragrafi precedenti.

#### **F) Fase transitoria**

Le Aziende prorogano i rapporti diversi dal rapporto di dipendenza a tempo indeterminato già in essere fino al completamento del processo di stabilizzazione riferito ai singoli profili purchè rientranti nel fabbisogno ai sensi del precedente paragrafo C).

Le Aziende all'atto della copertura del fabbisogno, a tempo determinato o indeterminato, dovranno ridurre in misura corrispondente il numero dei rapporti di lavoro diversi da quelli di dipendenza che vengono trasformati.

#### **G) Fase a regime**

Le Aziende non possono, per lo svolgimento di attività istituzionali e continuative, costituire, ex novo, alcun rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto o libero professionale ex articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 o attivare nuove borse di studio. Conseguentemente per lo svolgimento delle predette attività le Aziende dovranno attivare esclusivamente rapporti di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato, secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

FP CGIL  
Gambino

CISL FP  
Di Galetti

FIDLS UIL FPL  
A. Valenti G. Schiavone  
RPO

UA

## H) Monitoraggio

La Direzione Regionale Sanità monitorerà l'attuazione da parte delle Aziende di quanto previsto nel presente Protocollo dandone adeguata informazione alle OO.SS. firmatarie dell'accordo.

Fatti salvi gli impegni assunti nell'accordo dell'8.6.2007, le parti s'impegnano altresì a procedere con le necessarie verifiche ed incontri qualora emergessero criticità applicative del presente protocollo.

Torino 5 novembre 2007

FP-CGIL

*R. Saurino*

CISL FP

*Daniele Girelli*

UIL FPL

*Gian Carlo*

FSI USAE

*Rosalia Badagliacca*

FIALS CONFSAL

*Spontino Vekich*

L'Assessore Tutela della Salute e Sanità

Eleonora Artesio

*Eleonora Artesio*